

Lo stesso invito, fatto dal Ministero negli stessi termini ai due Enti, di completare la documentazione, coll'assegnazione di quattro mesi di tempo, sembrava consentire l'opinione che anche il Ministero vedesse favorevolmente un componimento amichevole della controversia fra il Comune e la Provincia di Torino.

In queste condizioni le Amministrazioni dei due Enti ritennero conveniente di riprendere in esame i punti rimasti controversi e cioè:

1° L'ammontare del canone annuo che il Comune avrebbe dovuto corrispondere alla Provincia e la sua decorrenza;

2° La cessione del decimo dell'energia ricavanda;

3° Il prezzo per tale cessione.

Nell'addivenire a nuove trattative per raggiungere un accordo, si dovette prescindere dalla controversia giudiziale vertente, sulla quale intervenne la sentenza del Tribunale 11 aprile 1919, in quell'epoca in appello, perchè la sentenza che aveva ritenuto che il vincolo contrattuale che si voleva desumere dalla deliberazione 13 agosto del Consiglio Provinciale, e 22-24 agosto 1917 del Consiglio Comunale, era imperfetto, ed aveva perciò assolto il Comune dalla domanda della Provincia, non aveva però risolto la questione, come non poteva affermare il diritto del Comune al conseguimento della derivazione, diritto che non poteva risultare che dal decreto di concessione, emesso in seguito all'istruttoria che seguiva allora sulle due domande in concorrenza.

Per base delle trattative fu assunto invece il criterio informativo dei primi passi fatti d'accordo nel 1917 dal Comune e dalla Provincia per assicurarsi le derivazioni dall'Orco.

Nelle varie fasi delle trattative la Provincia aveva riconosciuto al Comune, come proprietario e gerente di un'Azienda Elettrica, la priorità per la concessione e l'esercizio diretto degli impianti, colla riserva, a favore della Provincia, di una compartecipazione sotto forma di canone

fisso e della concessione di una quantità di energia a prezzo di costo.

In tali termini la concessione sarebbe stata fatta in parti eguali col successivo recesso però della Provincia a favore del Comune della sua compartecipazione alla concessione, contro corresponsione di un canone e di energia a prezzo di costo.

La Provincia osservava che, destinando gli utili ricavandi al rimboschimento ed alla sistemazione forestale del bacino, i vantaggi che da queste opere sarebbero derivati, sarebbero stati risentiti dal Comune nell'attuazione e nell'utilizzazione delle derivazioni.

Posti questi principii fondamentali, l'accordo venne raggiunto sulle basi seguenti:

1° Canone annuo di L. 80.000 per tutta la durata della concessione, con decorrenza dall'attuazione del primo impianto idroelettrico;

2° Riserva a favore della Provincia di un decimo dell'energia ricavanda per servizi propri della Provincia e per quelli nei quali sia direttamente e indirettamente interessata, e a favore delle industrie locali nella regione percorsa dall'Orco, che ne facessero richiesta entro dieci anni dall'attuazione di ciascun impianto, compreso in tale decimo la quota spettante ai Comuni rivieraschi;

3° Prezzo di costo, da determinarsi d'accordo fra le parti o, in difetto, da tre arbitri amichevoli compositori.

In tali termini venne compilato il seguente schema di convenzione, che conteneva pure le disposizioni accessorie per salvaguardare i diritti del Comune e della Provincia inerenti alle rispettive domande nelle more dell'approvazione della convenzione per parte del Consiglio Comunale:

« Si premette:

« La Provincia di Torino, con domanda 30 luglio 1910-31 maggio 1917, in base a progetto degli ingg. Corazza e Soldati, chiese la concessione di derivare ed utilizzare le acque del